

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Ministero dell'Interno – Massimario giurisprudenziale ad uso dello Sportello Unico per l'Immigrazione aggiornato al 20 aprile 2010	2
Conto annuale 2009 – Rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Circolare 26 aprile 2010, n. 21	2
Assenza dal servizio dei pubblici dipendenti, responsabilità e sanzioni per i medici – Circolare n. 5/2010	3
Corte dei Conti: Progressioni verticali – L'articolo 91 T.U.E.L., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il D.Lgs 150/2009 – Delibera n.10/SEZAUT/2010/QMIG	3
Il divieto relativo alle assunzioni ed all'utilizzazione in altra forma di personale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità è assoluto e si applica all'ipotesi di utilizzo di personale in convenzione con altro Ente – Corte dei Conti del Veneto delib. 31/2010/PAR	5
9 maggio 2010 – Prima edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta- Un'iniziativa del Ministero dell'Ambiente	6
Videosorveglianza: Il Garante fissa le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza	7
Agenzia delle Entrate: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2010	9
Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2010	9

Ministero dell'Interno – Massimario giurisprudenziale ad uso dello Sportello Unico per l'Immigrazione aggiornato al 20 aprile 2010

Il Ministero dell'Interno rende noto che sul proprio sito istituzionale è disponibile una raccolta, redatta dalla Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, della Giurisprudenza in materia di nulla osta al lavoro, espulsione, allontanamento e provvedimenti in autotutela, predisposto per agevolare le attività degli sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture.

Il documento contiene molteplici informazioni utili anche agli sportelli comunali che si occupano delle pratiche di immigrazione.

Il massimario è disponibile sul sito del ministero dell'Interno, Sezione Sportello Unico per l'Immigrazione, al seguente indirizzo:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0781_MASSIMARIO_giurisprudenza_20_aprile_2010_-_SUI.pdf

Conto annuale 2009 – Rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Circolare 26 aprile 2010, n. 21

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto il testo della Circolare 26 aprile 2010 n. 21 contenente le istruzioni per l'acquisizione nel sistema informatico "SICO" dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche per l'anno 2009 (conto annuale).

I termini della rilevazione sono fissati dal 28 aprile al 31 maggio 2010 per gli Enti che applicano i seguenti contratti:

contratto nazionale delle Regioni ed autonomie locali, contratti delle Province Autonome di Trento e Bolzano (compresa la scuola), Corpi di Polizia, Forze Armate, Magistrati, Carriera Penitenziaria, Autorità indipendenti, Enti art. 60 d.lgs. n.165/2001.

Per tutte le Istituzioni che applicano i restanti contratti l'apertura della rilevazione avverrà via via che gli schemi di rilevazione verranno ultimati e resi disponibili sul sito Internet, e comunque entro il 15 maggio.

Per tali enti la scadenza della rilevazione è prorogata al 15 giugno.

I dati vanno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l'invio dell'apposito kit excel.

Si ricorda che il Presidente dell'organo di controllo (Collegio dei revisori, Collegio sindacale ecc.), unitamente al responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'Istituzione, deve sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma sul frontespizio della stampa dell'intero modello "certificato", al fine di attestare la conformità dei dati immessi nel sistema SICO con le scritture amministrative e contabili.

Il testo della circolare è scaricabile al link :

http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-26-aprile-2010-n-21.doc_asc1.pdf

Assenza dal servizio dei pubblici dipendenti, responsabilità e sanzioni per i medici – Circolare n. 5/2010

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare ministeriale n. 5 del 28 aprile 2010, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti, con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti circa la portata applicativa dell'art. 55 quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. 150/2009, in particolare nella parte in cui viene disciplinata la responsabilità del medico in caso di illecito commesso in occasione del rilascio di certificati per la giustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.

Il testo della circolare è reperibile sul sito istituzionale del Ministero al link:

<http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/documentazione/circolari-e-direttive/circolari-e-direttive/2010.aspx>

Corte dei Conti: Progressioni verticali – L'articolo 91 T.U.E.L., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il D.Lgs 150/2009 – Delibera n.10/SEZAUT/2010/QMIG

L'art. 91 comma 3 del TUEL 267/2000 prevede che gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

Sulla scorta di tale previsione sono state costruite le cosiddette progressioni verticali.

L'art. 91 non è stato oggetto di modifiche.

Tuttavia l'articolo 62 del decreto legislativo n. 150/2009, stabilisce che le progressioni fra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso.

Si pone dunque la questione della vigenza o meno dell'art.91 e della decorrenza della nuove disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 150/2009.

Il problema interpretativo emerge considerando quanto previsto dall'articolo 24 d.lgs. 150/2009, cioè decorrenza il 1 gennaio 2010, e l'articolo 31 dello stesso decreto che, con riferimento agli Enti locali, dispone che l'adeguamento del regolamento dell'Ente possa avvenire entro il 31 dicembre 2010, precisando, altresì, che nelle more, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano *"..le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Secondo la Corte dei Conti tale antinomia non esiste in quanto *"... il primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo 150/2009 dispone che "Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*.

Al contrario, il termine del 31.12.2010, di cui al 4° comma dell'articolo 31, è relativo all'adeguamento del regolamento di organizzazione dell'Ente, laddove il 1° comma dello stesso articolo dispone testualmente che *"...gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1"*, norme queste definite dall'articolo 74 dello stesso decreto legislativo *"di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione e principio generale dell'ordinamento"*.

Inoltre, sostiene la corte *"... in forza del richiamo operato dall'articolo 88 TUEL, all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano, con efficacia immediata, le disposizioni del d.lgs. 165/2001 (già d.lgs. 29/1993) ed, in particolare, l'articolo 52, che così come modificato dall'articolo 62, d.lgs.150/2009 prevede che :*"...Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso..."*,norma che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2°, del d.lgs. da ultimo citato, costituisce disposizione di carattere imperativo.*

La Corte dei Conti - sezione autonomie, in conclusione, discostandosi da quanto affermato poco tempo prima dalla Sezione Regionale per la Lombardia con la delibera n. 375/2010 del 16 marzo 2010, afferma che l'articolo 91 T.U.E.L., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente - già disapplicato dalla contrattazione collettiva, in forza del previgente articolo 2 d.lgs. 165/2001 - deve ora ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lgs 150/2009.

Il divieto relativo alle assunzioni ed all'utilizzazione in altra forma di personale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità è assoluto e si applica all'ipotesi di utilizzo di personale in convenzione con altro Ente – Corte dei Conti del Veneto delib. 31/2010/PAR

La Corte dei Conti del Veneto si è espressa in maniera assolutamente limitativa nell'interpretazione del divieto contenuto nell'art. 76 comma 4 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 relativo al divieto di assunzioni e di altre forme di utilizzazione di personale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità.

Nel caso specifico, si trattava di una richiesta di parere di un Comune che chiedeva un parere circa l'ammissibilità (in presenza di dimissioni dall'incarico del responsabile tecnico) del ricorso al convenzionamento con altro Comune ai sensi dell'art. 30 del TUEL e dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004. Secondo la Corte il divieto è assoluto e riguarda ogni genere di rapporto che sia sostanzialmente configurabile come rapporto di lavoro a vantaggio dell'ente soggetto a divieto di assunzioni, senza distinzione alcuna che possa basarsi su aspetti più formali quali il "titolo" giuridico della costituzione, la "tipologia contrattuale" utilizzata nonché qualsivoglia ulteriore elemento o circostanza che, pur caratterizzando in un modo o nell'altro il rapporto lavorativo, non ne faccia comunque venire meno l'essenza, da ravvisarsi sulla base dei due elementi fondamentali sopra ricordati dell'essere la prestazione lavorativa rivolta nella sostanza a vantaggio dell'ente e dell'essere le relative spese sostenute nella sostanza e in una qualche misura dall'ente medesimo.

Quindi, il riferimento testuale della norma alle sole assunzioni di personale va inteso in chiave sostanziale. Il divieto pertanto non è il semplice divieto di assunzione ma anche - e più in generale - il divieto di ricorrere a qualsiasi altro strumento di utilizzo a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma di personale.

9 maggio 2010 – Prima edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta- Un'iniziativa del Ministero dell'Ambiente

Fonte: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il 9 maggio si svolgerà la prima edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta, un'iniziativa voluta dal Ministero dell'Ambiente per sottolineare come una mobilità alternativa ed ecocompatibile può essere effettivamente realizzabile.

La bicicletta è sinonimo di salute, semplicità ed entusiasmo, essendo il primo mezzo di locomozione che ogni bambino riceve nella propria vita, un simbolo di ecocompatibilità contrario alla frenesia della vita urbana e all'inquinamento grazie all'assenza di emissioni velenose per l'aria. È una filosofia di vita che va oltre il rispetto per il fisico, ma guarda anche al rispetto per l'ambiente che ci circonda. La bicicletta dà forza e libertà; consente di muoversi con agilità e di guadagnare tempo. Usata in campagna fa assaporare i profumi della terra e delle piante; consente di scoprire e gustare luoghi e cose impossibili

con l'automobile o altri mezzi di locomozione. Il cicloturismo, con le sue tappe giornaliere lente, trasforma le vacanze in giorni vissuti con pienezza. Ma deve sempre essere usata nel pieno rispetto del codice della strada.

La Giornata della Bicicletta vuole essere un'occasione di festa e di riappropriazione da parte della popolazione, preda del traffico caotico e inquinante, ma anche un momento di rilancio degli spazi della socialità urbana.

Ognuno dia un segnale lasciando a casa l'automobile e inforcando la bicicletta per partecipare con la propria famiglia, con i propri amici agli eventi, iniziative, happening che saranno organizzati in tutte le città che aderiranno alla manifestazione.

In una apposita sezione del sito internet del Ministero dell'Ambiente, sarà possibile trovare l'elenco di tutte le città che aderiranno alla Giornata Nazionale della Bicicletta, scoprire quali sono le iniziative organizzate a livello locale, scaricare le locandine e i manifesti per aderire con il proprio esercizio commerciale alla Giornata, leggere il concorso Bicity 2010 dedicato ai Comuni, consultare il Protocollo d'Intesa fra Ministero e Comuni per la promozione di politiche di sviluppo e mobilità sostenibile nelle città italiane.

Videosorveglianza: Il Garante fissa le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il provvedimento è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

Il nuovo provvedimento che aggiorna e sostituisce il precedente risalente ormai al 2004 si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere.

Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante (dal sito internet del Garante).

Principi generali

- **Informativa:** i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (*allegato n. 2*), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

- **Conservazione:** le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Settori di particolare interesse

- **Sicurezza urbana:** i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

- **Sistemi integrati:** per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

- **Sistemi intelligenti:** per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

- **Violazioni al codice della strada:** obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.

- **Deposito rifiuti:** lecito l'utilizzo di telecamere per controllare scariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Settori specifici

- **Luoghi di lavoro:** le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

- **Ospedali e luoghi di cura:** no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. È ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

- **Istituti scolastici:** ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

- **Taxi:** le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.

- **Trasporto pubblico:** lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).

- Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

Soggetti privati.

- Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

Agenzia delle Entrate: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2010

L'Agenzia delle Entrate rende noto che sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2010 e alla "Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97".

Le specifiche tecniche sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 67295 del 29 aprile 2010. Il documento è reperibile sul sito internet dell'Agenzia:

<http://www.agenziaentrate.gov.it>

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2010

Dal Ministero dell'Interno, comunicato stampa del 26 aprile 2010:

Il ministro dell'Interno ha annunciato che è stato predisposto il decreto che proroga al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010.

Bergamo, 03 maggio 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord